

DIRETTIVA 92/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 1992

che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità deve adottare le misure intese ad istituire progressivamente il mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la direttiva 89/662/CEE (3) ha stabilito che i controlli veterinari su taluni prodotti di origine animale non siano più effettuati alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, dopo l'adozione della direttiva 89/662/CEE, il Consiglio ha stabilito i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità; che in proposito occorre tener conto delle disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), e della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5);

considerando che, a norma dell'articolo 14, terzo comma della direttiva 89/662/CEE, occorre stabilire anteriormente al 31 dicembre 1991 il regime definitivo applicabile agli scambi dei prodotti contemplati nell'allegato B;

considerando che, a norma dell'articolo 21, quarto comma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili

(1) GU n. C 164 dell'1. 7. 1992, pag. 28.

(2) Parere reso il 1° luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (6), occorre includere nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE e della stessa direttiva gli animali e i prodotti di origine animale non soggetti a dette direttive;

considerando che, a norma dell'articolo 21 della direttiva 89/662/CEE, occorre determinare il regime applicabile alla scadenza delle disposizioni transitorie previste all'articolo 20; che in proposito occorre prendere in considerazione i progressi realizzati nella Comunità per quanto riguarda sia la determinazione di norme per i prodotti provenienti dai paesi terzi, sia l'armonizzazione delle misure di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina, concretizzatisi nella direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (7), e nella direttiva 91/685/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8);

considerando che, alla luce soprattutto della favorevole evoluzione dell'armonizzazione nel settore veterinario, è opportuno stabilire la soppressione, in data 1° luglio 1992, dei controlli veterinari alle frontiere interne effettuati su tutti i prodotti di origine animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/662/CEE è così modificata:

- 1) Nell'articolo 6, paragrafo 2, la data «1° gennaio 1993» è sostituita dalla data «1° luglio 1992».
- 2) Nell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo nel caso previsto nel quarto comma».

(6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.

(8) GU n. L 377 dal 31. 12. 1991, pag. 1.